

B

20.09.2000

REGOLAMENTO COMUNALE
per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti
pubblici e soggetti privati nei settori: attività sportive e ricreative
del tempo libero, sviluppo economico, attività culturali ed
educative, tutela dei valori ambientali
(art. 12 Legge 7.8.90, n. 241)

M. B. M.
L. M.
V. M.
D. M.
F. M.

Capo I - FINALITA

Art.1

1. Con il presente Regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n.241, assicurando la massima trasparenza dell'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

Art.2

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamento e benefici economici da parte del Comune.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo alle norme che agli stessi si riferiscono.

Art.3

1. Devono essere attivate tutte le iniziative idonee ad assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art.6 della legge 8 giugno 1990, n.142, degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

Art.4

1. Gli atti relativi alla concessione di finanziamento e benefici economici sono pubblicati all'albo pretorio del Comune, per la durata prevista dalla legge.

2. Di tali atti ogni cittadino può prenderne visione, in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta nelle forme previste dal regolamento di cui all'art.7 della legge 8 giugno 1990, n.142.

Capo II - FORME DI VALORIZZAZIONE (Nuovo)

Art.5

1. L'Amministrazione appresta i seguenti strumenti differenziati di intervento a favore delle dette forme sociali:

- a. **Promozione e garanzia dell'attiva partecipazione all'esercizio delle proprie funzioni;**
- b. **Vantaggi economici diretti;**
- c. **Vantaggi economici indiretti;**

Art.6 PROMOZIONE E GARANZIA DI ATTIVA PARTECIPAZIONE ALLE PROPRIE FUNZIONI

1. Le formazioni sociali che operano sul territorio comunale vengono consultate, anche su loro richiesta, sulle questioni ed atti cui esse siano direttamente interessate secondo le modalità stabilite dai regolamenti interni del consiglio o della giunta, nelle materie attribuite ai detti organi e tenendo di conto della necessità di non aggravare l'azione amministrativa, secondo l'indicazione dell'art. 1 secondo comma della Legge 241 del 1990 e del divieto generale di apportare turbativa alla corretta organizzazione della pubblica amministrazione a termini dell'art. 97 della Costituzione.

2. L'attività generale consultiva, di proposta e di stimolo viene attuata dalle predette formazioni nelle apposite consulte di settore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 60 dello Statuto seguendo le apposite procedure.

Art.7 VANTAGGI ECONOMICI DIRETTI ¹⁴

1. Ai soggetti di cui all'articolo ~~precedente~~ sono concessi contributi finanziari per la realizzazione di iniziative, opere o progetti specifici di rilevante interesse per la comunità locale.

- a. Si definisce iniziativa ogni decisione delle formazioni associate non aventi scopo di lucro di intraprendere o promuovere un'azione volta a un fine particolarmente rilevante in ambito sociale e coerente con le finalità ed i programmi dell'amministrazione.
- b. Si definisce opera lo svolgimento o il risultato di ogni attività in quanto riconducibile al concretizzarsi di un fatto tecnico o pratico particolarmente rilevante in ambito sociale e coerente con le finalità ed i programmi dell'amministrazione.
- c. Si definisce progetto l'ideazione di attuazione o di esecuzione di un risultato in ambito sociale particolarmente rilevante e coerente con le finalità ed i programmi dell'amministrazione.

Art.8 VANTAGGI ECONOMICI INDIRETTI

1. I vantaggi economici indiretti a favore delle formazioni sociali ubicate sul territorio comunale sono costituiti da agevolazioni per l'accesso alle strutture ed ai servizi comunali.

2. L'accesso alle strutture comunali è costituito dalla possibilità e dal conseguente diritto di poter utilizzare i beni del Comune secondo il vincolo di destinazione ma in modo speciale rispetto ai rimanenti utenti e ciò in congruenza con la speciale finalità che l'Amministrazione Comunale intende perseguire a mezzo della struttura associativa con la particolare convenzione.

3. Tale vantaggio è attuato dall'Amministrazione con la messa a disposizione di spazi, impianti o attrezzature comunali aventi destinazione compatibile con tale messa a disposizione per iniziative anche rivolte ai soli associati, ma con criteri atti a garantirne la fruizione di ogni associazione interessata.

Capo III - PROCEDURE

Art.9 (ex art. 6) modificato

1. La Giunta comunale sulla base del Bilancio di previsione annuale definisce, nel Piano Esecutivo di gestione gli obiettivi e le somme da destinare agli interventi per:

- A) *Attività finalizzate;*
- B) *Attività di supporto alle manifestazioni dell'Amministrazione.*

2. La Giunta comunale può rivedere o modificare, in corso d'anno, i suddetti obiettivi, al fine di correlarli con le esigenze di adeguamento della programmazione degli interventi per effetto di variazioni nelle disponibilità finanziarie o del verificarsi di eventi imprevedibili.

Art.10

1. Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato.

2. Le istanze devono essere redatte secondo i moduli allegati A e B al presente regolamento, a seconda della finalità alla quale s'intende destinare il finanziamento richiesto.

Art.11

1. Le istanze pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio alle Sezioni:

- P.I., BENI CULTURALI E SPORT, relativamente agli interventi previsti dalle lettere a), b), c) e d) del seguente art. 12;

• **CONTRATTI E COMMERCIO**, relativamente agli interventi previsti dalla lettera e) del seguente art. 12.

Capo IV - SETTORI D'INTERVENTO

Art. 12

1. I settori per i quali l'amministrazione comunale può effettuare la concessione di finanziamento e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, disciplinati dal presente Regolamento, sono i seguenti, elencati in ordine alfabetico:

- a) Attività sportive e ricreative del tempo libero;
- b) Attività per la tutela di valori monumentali, storici e tradizionali;
- c) Cultura ed informazione;
- d) Tutela dei valori ambientali;
- e) Sviluppo economico.

2. Per ciascun settore di intervento sono individuate le attività e le iniziative che generalmente lo caratterizzano, con ciò non escludendosi quelle che per la loro finalità sono ad esso riconducibili.

3. Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che l'Amministrazione assume per i servizi dalla stessa gestiti o dei quali promuove la gestione o l'organizzazione per suo conto da parte di altri soggetti, essendo gli stessi regolati:

a) per quanto relativo ad agevolazioni, riduzioni ed esenzioni dal pagamento dei corrispettivi per la fruizione dei beni e dei servizi, dall'art.32, comma secondo, lettera g, della legge 8 giugno 1990 n. 142;

b) per quanto concerne agevolazioni relative alle tariffe per le erogazione di altri pubblici servizi, dai rispettivi regolamenti.

Capo V - ISCRIZIONE ALL'ALBO COMUNALE (Nuovo)

Art. 13

1. E' istituito uno speciale albo comunale delle libere forme associative che svolgono la loro attività a beneficio della popolazione del Comune;

2. L'albo è distinto per singole categorie formulate sia per tipologia della forma sociale (associazioni, enti riconosciuti, fondazioni, istituzioni, comitati ecc.), che per scopo sociale (sportive, culturali ecc.);

3. L'iscrizione avviene a domanda dei rappresentanti legali delle formazioni sociali, mediante il deposito della documentazione probatoria dei requisiti posseduti entro il termine inderogabile del 30 settembre di ogni anno. Dovranno presentare domanda d'iscrizione all'Albo solamente le Associazioni non iscritte nell'Albo dell'anno precedente a quello di riferimento. Le Associazioni già iscritte dovranno depositare soltanto le eventuali modifiche statutarie e/o sulla compagine sociale e/o cariche elettive, rispetto all'anno precedente;

4. Con periodicità annuale entro il 30 ottobre si procede all'aggiornamento dell'Albo comunale ed alla sua pubblicazione all'albo Pretorio comunale;

5. L'iscrizione all'Albo è requisito inderogabile per l'ammissione ai benefici previsti dal presente regolamento;

6. Possono essere iscritte all'Albo le libere formazioni associative che operano senza scopi di lucro, condizione che dovrà risultare dallo statuto o dall'atto costitutivo. Dei documenti già ricevuti l'Amministrazione Comunale non potrà richiedere copia, ma dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà a comprova che non si sono verificati mutamenti.

7. Il Dirigente responsabile del servizio individuato, con proprio atto, il funzionario cui affidare le procedure cui 4 affidare le procedure di istituzione e tenuta dell'albo.

lojua

est

Moran
Scudo Arb

Flora

Capo VI - SOGGETTI AMMESSI

Art. 14

1. La concessione di sovvenzioni, contributi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:

a) di enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;

b) di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune;

c) di associazioni non riconosciute e di comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune. La costituzione dell'Associazione deve risultare da un atto approvato in data precedente, di almeno 6 mesi, la richiesta dell'intervento.

2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto.

Capo VII - CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

Art. 15 Concessione Contributi per Attività finalizzate

1. Per gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti di interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, l'istanza di concessione (su modello A) deve essere presentata almeno 30 (trenta) giorni prima della data stabilita per la loro realizzazione ed essere corredata da:

- a. programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, dalla precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata;
- b. preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, inclusa quella a proprio carico.
- c. Al termine della manifestazione, e comunque entro 10 gg., il richiedente avrà cura di presentare il rendiconto delle spese sostenute, allegando copie di fatture e/o note giustificative.

Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle stesse dall'apporto dei componenti dell'ente od associazione organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano.

Il contributo del Comune non può, in nessun caso, essere superiore al 50% dell'importo delle spese sostenute, al netto dei ricavi.

2. Per le istituzioni scolastiche che richiedono la concessione di un intervento finanziario, quale concorso per la realizzazione di progetti di formazione ed informazione finalizzati alla promozione di attività culturali, ambientali, didattiche, etc., l'istanza di concessione deve contenere: a) il progetto inerente l'intervento e relative finalità, b) la spesa complessiva prevista per la realizzazione dello stesso, c) eventuale contributo concesso da altri enti, d) l'ammontare del contributo che si richiede.

Art.16 Concessione contributi per attività di supporto alle manifestazioni organizzate direttamente dal Comune.

1. L'Amministrazione comunale, durante il corso dell'anno, organizza manifestazioni culturali e sportive in modo diretto; in alcuni casi può richiedere la collaborazione ai soggetti di cui al precedente art. 14, per la realizzazione di specifiche attività. In tal caso, acquisita la disponibilità del soggetto, la Giunta Comunale stabilisce la quota da assegnare, qualora la stessa non è definita nel Piano Esecutivo di Gestione; successivamente, con Determinazione del Responsabile del Servizio si formalizza il rapporto stabilendo termini e modalità di esplicitazione della collaborazione.

Art.17

1. L'intervento del Comune non può essere richiesto né concesso per eventuali maggiori spese che manifestazioni ed iniziative, organizzate dai soggetti di cui all'art.14, richiedono, e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli stessi.

2. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

3. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relativa alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.

4. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

5. Gli interventi del Comune dei soggetti previsti dal presente Regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali. Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili effettuate dagli enti predetti sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza oneri per il Comune. Le spese per queste finalità possono essere sostenute dal Comune soltanto per le iniziative o manifestazioni direttamente organizzate e, nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestiti dall'Amministrazione comunale.

6. Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi per l'espletamento delle loro attività, sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tale attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.

Art.18 Patrocinio

1. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative e progetti è un atto formale del Comune che deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso dall'Amministrazione comunale, mediante delibera della Giunta.

2. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; qualora si intende accedervi, vanno osservate le modalità stabilite dal presente regolamento.

3. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

Art. 19

1. La concessione a condizioni agevolate dell'uso di impianti ed attrezzature è regolata da provvedimento di Giunta disciplinante il rapporto tra il comune e il soggetto che utilizza i beni suddetti.

Nel caso che l'impianto o struttura sia utilizzata con accesso del pubblico, lo stesso sarà consentito, sempre sotto la responsabilità del soggetto utilizzatore, quando la Commissione Provinciale per i locali di spettacoli abbia concesso il proprio nulla-osta, copia del quale dovrà essere immediatamente trasmessa al Comune.

Capo VIII- ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO

Art.20

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani.

2. Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nel Comune di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie ricreative del tempo libero.

3. Alle società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, unicamente quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della comunità, agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprietà comunale.

4. Il Comune può concedere contributi alle società ed associazioni di cui ai comma 1 e 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità, come previsto dai precedenti art. 15, comma 1.

5. Gli interventi di cui ai comma precedenti sono disposti con l'osservanza delle procedure, modalità e condizioni di cui ai precedenti capi, III, IV, V, VI e VII.

6. Inoltre il Comune può avvalersi della collaborazione delle suddette Società ed Associazioni per iniziative di supporto alle manifestazioni organizzate direttamente, come previsto dal precedente art. 16, comma 1.

Capo IX - ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE

Art.21

1. Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzati principalmente:

- a) a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale;
- b) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali e musicali di pregio artistico;
- c) a favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio della comunità;
- d) a favore di soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani del Comune e quelli di altre comunità nazionali o straniere;
- e) a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che

costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.

2. Gli interventi finanziari del Comune non possono essere concessi a favore di un singolo soggetto.

3. Inoltre il Comune può avvalersi della collaborazione dei suddetti soggetti per iniziative di supporto alle manifestazioni organizzate direttamente, come previsto dal precedente art. 16, comma 1.

Capo X - TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI

Art.22

1. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:

a) al sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;

b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;

c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.

2. Inoltre il Comune può avvalersi della collaborazione dei suddetti soggetti per iniziative di supporto alle manifestazioni organizzate direttamente, come previsto dal precedente art. 16, comma 1.

Capo XI - SVILUPPO ECONOMICO

Art.23

1. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:

a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;

b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore aventi sede nel Comune e la partecipazione effettiva rappresenti almeno il 60% delle aziende predette;

c) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;

d) a contributi per la realizzazione di opere ed interventi per favorire la diffusione del turismo sociale, per la costituzione di attrezzature ricettive per il turismo giovanile, ostelli, campeggi e simili;

e) a contributi annuali a favore delle Associazioni Pro-loco e di altri organismi volontariamente costituitisi per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale.

2. Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente comma può comprendere anche la concessione temporale di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale. La concessione è sempre subordinata alla preventiva concessione dell'agibilità dei locali da parte della competente Commissione Provinciale e non comprende l'uso, a carico del Comune, degli impianti elettrici e telefonici. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei locali per l'organizzazione della manifestazione. Nell'atto di concessione della struttura sono espressamente riportate tutte le condizioni previste dal presente comma in mancanza delle

quali la concessione non è valida.

3. L'istanza per la concessione dei contributi deve essere richiesta con le modalità previste dal precedente art. 15.

Capo XII - DISPOSIZIONI FINALI

Art.24

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal momento in cui, secondo le vigenti disposizioni di legge, diviene esecutivo.

2. Il Dirigente o Responsabile del Servizio ne dispone, a mezzo degli uffici Comunali, la pubblicazione secondo quanto prescritto dallo Statuto e la diffusione ai soggetti interessati.

Capo XIII - NORME TRANSITORIE

Art.25


1. relativamente ai contributi dell'anno 2000, ^{non hanno} per effetto ~~di~~ delle modifiche apportate al presente regolamento.



I DEMOCRATICI

Comitato cittadino

Piazza Plebiscito n°11
74017 MOTTOLA (TA)



AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
MOTTOLA

PROPOSTA DI EMENDAMENTI AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI NEI SETTORI: ATTIVITÀ SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO, SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITÀ CULTURALI ED EDUCATIVE, TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI.

Si propongono i seguenti emendamenti:

ART.13

Punto 3: cancellare la frase “della documentazione probatoria dei requisiti posseduti” e sostituirla con la seguente frase: **“dell’atto costitutivo e dello Statuto”**.
Dopo “cariche elettive” cancellare la frase “rispetto all’anno precedente” e sostituirla con: **“e il rendiconto di gestione dell’anno precedente”**.

Punto 5: Aggiungere alla fine di questo punto la seguente espressione: **“La mancata presentazione, entro il 30 settembre, del rendiconto di gestione dell’anno precedente, non comporta la esclusione dall’Albo, ma determina la inammissibilità della concessione di ogni contributo economico da parte del Comune”**.

Al punto 5 aggiungere il 5 bis: **“Le Associazioni o altri soggetti di cui al successivo art.14 sono esclusi dall’Albo a causa della perdita dei requisiti di cui al punto 3 dell’art.13”**.

ART.14

Lettera C: cancellare da “La costituzione dell’associazione... dell’intervento” e aggiungere dopo la parola “del Comune” la frase **“iscritte all’Albo di cui all’art.13”**.

ART.16

Al secondo rigo cancellare “in alcuni casi”. Dopo la parola “attività” aggiungere la seguente frase: **“Tale collaborazione non potrà avvenire per più di due volte per ogni singola associazione”**.

ART.20

Punto 3:

Alla fine di questo punto aggiungere: **“con l’esclusione, in ogni caso, di sovvenzioni e finanziamenti sotto qualsiasi denominazione, a carico del bilancio comunale”**.

Il capogruppo de “i Democratici”
dott.ssa Anna Semeraro